



**COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO**  
**Provincia di Lodi**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E  
IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E  
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO  
D'AZZARDO LECITO.**

## Sommario

Art.1 Ambito di applicazione .....	3
Art.2 Finalità.....	3
Art.3 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate.....	4
Art. 4 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco.....	5
Art. 5 Orari di esercizio delle attività .....	5
Art. 6 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela .....	5
Art. 7 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno .....	6
Art. 8 Sanzioni.....	6
Art. 9 Entrata in vigore .....	8

## **Art.1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
  - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art.2 Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito, sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge,

avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si uniformano, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
  - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
  - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
  - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
4. L'Amministrazione, in collaborazione con gli Enti competenti, si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quantitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

### **Art.3 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normative nazionale e regionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili

attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale, entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, fatti salvi gli apparecchi preesistenti regolarmente autorizzati.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

#### **Art. 5 Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4;
  - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
  - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

#### **Art. 6 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale, ove sono collocate i giochi leciti di cui all'art. 110 6° e 7° del T.U.L.P.S., deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso ad individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
  3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione Comunale.
  4. E' fatto obbligo altresì l'installazione di un orologio funzionante e ben visibile in ogni locale o sala in cui sono posizionati gli apparecchi per il gioco lecito.
  5. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

#### **Art. 7 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendano aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

#### **Art. 8 Sanzioni**

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 in violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili (art. 4 regolamento comunale; art. 5 L.R. 8/2013), comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza (Art. 10 comma 1 L.R. 21.10.2013 n. 8).

2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 ter, la stessa sanzione è prevista anche nel caso di:
  - a. rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - b. stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - c. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività;
3. La violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015);
4. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di €. 500,00, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);
5. La violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013);
6. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, €. 1.000,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013);
7. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quarter e 110 del medesimo;
8. Inoltre, ai sensi dell'Articolo 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui al comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della L. 689/81, potrà essere revocata.
9. Le violazioni al presente regolamento e al provvedimento del Sindaco di fissazione degli orari di attività, se non disciplinate dal T.U.L.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da €. 80,00 a € 500,00.
10. La sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di cui all'Articolo 110/6° del TULPS ivi collocati.
11. In caso di particolare gravità e recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110/6° del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali quali: negozi, tabaccherie, circoli privati, stabilimenti balneari, edicole, locali punti di offerta del gioco). Per recidiva si intende la violazione delle disposizioni per due volte nell'arco dell'anno solare, anche se il responsabile abbia provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
12. Per tutte le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione inflitta (art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981);

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Polizia Locale effettuerà un censimento di tutte le apparecchiature di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS presenti sul territorio.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente statuto comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.